



Servizio di erogazione di corsi di formazione antincendio e di quote individuali di partecipazione a corsi di formazione in materia di sicurezza anno 2026-2027



Capitolato Descrittivo e Prestazionale

RDO	CIG	COMMITTENTE	R.U.P. e D.E.C.
<i>n. 6131446 /2026</i>	Il CIG sarà acquisito in fase di stipula della trattativa Diretta tramite MEPA	Arch. Elisabetta Bezzi <i>Dirigente Settore Sicurezza sul Lavoro</i>	Arch. Elisabetta Bezzi <i>Dirigente Settore Sicurezza sul Lavoro</i>

Indice generale

ABBREVIAZIONI.....	3
DEFINIZIONI.....	3
SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
Art. 1 - Oggetto del Contratto.....	4
Art. 2 - Durata del Contratto.....	4
Art. 3 - Ammontare dell'appalto e corrispettivi.....	4
SEZIONE 2 – ESECUZIONE.....	5
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio.....	5
Art. 6 - Requisiti dei Docenti formatori in materia antincendio ed in materia di salute e sicurezza	7
Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore.....	7
Art. 8 - Obblighi del Committente.....	8
Art. 9 - Sicurezza sul lavoro - art. 26 D. Lgs. n. 81/2008.....	8
Art. 10 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione del Contratto.....	9
Art. 11 - Contestazioni e penali.....	9
Art. 12 – Verifica di Conformità dei Servizi, Fatturazione e pagamenti.....	9
SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA.....	10
Art. 13 - Responsabilità verso terzi.....	10
Art. 14 - Tutela dei Dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa.....	10
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
SEZIONE 4 – NORME FINALI.....	12
Art. 16 - Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici e Protocollo di Legalità.....	12
Art. 17 - Definizione delle controversie.....	12
Art. 18 - Trattamento dei dati personali nell'ambito del procedimento di affidamento.....	12
Art. 19 - Responsabile trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR.....	13
Art. 20 - Garanzia Definitiva.....	17
Art. 21 - Assolvimento imposta di bollo.....	17
Art. 22 - Controlli sul possesso dei requisiti art. 52 del D. Lgs. 36/2023.....	17
Art. 23 - Recesso e risoluzione del contratto.....	17
Art. 24 - Disposizioni finali.....	18

ABBREVIAZIONI

R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 e allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023;

D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023;

R.D.O.: Richiesta di Offerta (Richiesta di Offerta) negoziazione avvenuta con il Fornitore su MEPA, il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VCS - Videoconferenza sincrona: Formazione a Distanza (FAD sincrona);

DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- Committente/Impresa Appaltante/Amministrazione/Stazione Appaltante:
Comune di Venezia;
- Esecutore/Appaltatore/Operatore Economico/Affidatario/Fornitore:
Impresa aggiudicataria;
- Capitolato:
definisce il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei servizi di erogazione di formazione in materia di salute e sicurezza, sia da un punto di vista normativo, che da un punto di vista tecnico.

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha per oggetto il **Servizio di erogazione di corsi di formazione antincendio 2FOR e di quote individuali di partecipazione a corsi di formazione in materia di sicurezza a favore dei lavoratori del Comune di Venezia.**

CPV **80550000-4**: Servizi di formazione in materia di sicurezza.

Art. 2 - Durata del Contratto

1. I Servizi saranno **erogati dal 1 maggio 2026 al 31 dicembre 2027**

Art. 3 - Ammontare dell'appalto e corrispettivi

1. L'importo **presunto** del Servizio ammonta ad **€ 59.980,00=** al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza ed è stato stimato sulla base del numero presunto di edizioni/quote per ciascuna tipologia di corso da erogare annualmente ai soggetti del sistema sicurezza dell'Ente Comune di Venezia e precisamente:

anno 2026 il Servizio ammonta all'importo presunto di € 26.222,00.=

anno 2027 il servizio ammonta all'importo presunto di € 33.758,00.=

2. L'importo del contratto relativo all'intero servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati, è **comprensivo di ogni costo per l'utilizzo da parte dei discenti di attrezzature, estintori, dpi e dispositivi forniti dall'appaltatore per effettuare le esercitazioni pratiche, qualora previste.**

3. L'importo è determinato a seguito dell'**offerta economica a prezzi unitari, (allegato C dell'RDO)** compilata dall'Appaltante in fase di Richiesta di Offerta e si intende offerta dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. L'importo definito comprende ogni spesa che l'Appaltatore dovesse sostenere, ivi incluse eventuali spese di trasferte, spese vive,

4. I servizi di cui al presente Capitolato, in funzione della loro natura, sono remunerati **mensilmente a misura, in base ai prezzi unitari dell'Offerta Economica ed al numero di edizioni/quote effettivamente erogate.**

5. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a **concorrenza del quinto** dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - Calendarizzazione dei corsi

1. Le edizioni dei corsi antincendio tipo 2FOR dovranno essere programmati e svolti entro il **18 Dicembre** di ogni anno, escludendo le giornate festive e prefestive ed il periodo di ferie estive **dal 15 luglio al 31 agosto.**

Entro 10 gg dalla stipula dell' RDO n. 6131446 /2026 in Mepa dovrà essere inviata la proposta di calendario dei corsi antincendio 2FOR relativi a **MAGGIO-GIUGNO 2026**

Per i periodi successivi, il calendario mensile delle edizioni dei corsi antincendio riservati al personale del Comune di Venezia, deve essere comunicato al DEC tramite email a spp.formazione@comune.venezia.it con **45gg di anticipo** affinché i lavoratori possano essere avvisati ed iscritti.

3. Le date dei corsi interaziendali elencati nell'Offerta Economica, che l'operatore economico programma periodicamente, sono disponibili per la fruizione da parte dei lavoratori comunali anche tramite il proprio portale di iscrizione corsi, in modo che i lavoratori interessati possano essere pre-iscritti con congruo anticipo. Qualora a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, una determinata edizione a cui il lavoratore si è pre-iscritto, non abbia avvio e sia cancellata, sarà cura dell'operatore economico individuare nel corso del medesimo semestre una ulteriore data in cui il lavoratore possa partecipare.

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

1. L'elenco dettagliato dei corsi da erogare, il codice attribuito dal sistema di codifica corsi del Comune di Venezia, le modalità, gli orari, il numero di ore/giornate formative ed il numero di edizioni/quote previste annualmente, sono indicati nell'Offerta economica a prezzi unitari **(allegato C dell'RDO).**

2. Per i corsi in materia antincendio i contenuti minimi, la durata dei corsi, le prove pratiche devono essere erogati in conformità al **DM 2 settembre 2021** così come esplicitato dalla **Circolare DCPREV n. 15472 del 19 ottobre**

3. Per le quote individuali di partecipazione a corsi interaziendali in materia di sicurezza le modalità della formazione, i contenuti minimi, la durata dei corsi, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa, sono stabiliti negli **Accordi Stato Regioni** che regolano la formazione in materia di salute e sicurezza anche aggiuntiva per lavoratori che utilizzano macchine, attrezzature e DPI.

4. Le attività erogate in **VCS - Videoconferenza Sincrona** devono avvenire tramite piattaforme che garantiscono tutti i requisiti organizzativi, tecnici, tecnologici e funzionali previsti dall'Accordo Stato-Regioni 2025 tra i quali:

- a) accesso protetto al corso, consentito solo agli iscritti autorizzati;
- b) identificazione certa del discente all'inizio e durante il corso;
- c) interazione sincrona, in tempo reale e continuativa (audio, video e chat) tra docente, discenti, tutor, anche per verificare e garantire la partecipazione attiva del discente;
- d) il tracciamento informatico per la verifica costante delle presenze (log di accesso/uscita) per l'intera durata del modulo;
- e) gestione del materiale didattico e del materiale di supporto alla didattica;
- f) tutoraggio dell'aula virtuale con assistenza tecnica continuativa e la risoluzione tempestiva di qualsiasi eventuale problema tecnico segnalato dai Discenti durante la partecipazione al corso da remoto;
- g) svolgimento delle verifiche intermedie e finali in modo sincrono con acquisizione degli elaborati al termine della verifica.

5. I corsi di formazione svolti **in presenza** dovranno essere erogati presso adeguata **sede** del Fornitore, raggiungibile da Mestre o da Piazzale Roma con mezzi pubblici diretti. La sede dovrà essere **idonea e sicura**, con spazi adeguati al numero di partecipanti, illuminazione, ventilazione, servizi igienici a norma, deve rispettare le norme generali di igiene e sicurezza e disporre di strumenti didattici idonei (proiettore, sedie, tavoli ...) per la tipologia di corso e per le prove pratiche da effettuare.

6. Gli orari di svolgimento dei corsi in presenza sarà di norma compreso nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30 ad esclusione dei corsi antincendio 2FOR riservati al personale dell'area educativa il cui svolgimento deve avvenire esclusivamente **dalle 14.30 alle 18.30**.

7. L'aggiudicatario è il Soggetto Formatore ed **unico responsabile del progetto formativo**, mantenendo la responsabilità della supervisione sull'intero processo formativo e di tutte le attività oggetto del servizio che devono essere conformi a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2025 .

L'aggiudicatario ha l'obbligo di costituire e gestire, per ogni singola edizione formativa, un **Fascicolo del Corso** esaustivo che costituisce l'evidenza oggettiva dell'avvenuta formazione e deve essere conservato in originale dal Soggetto Formatore per un periodo non inferiore a **10 anni** e messo a disposizione della Stazione Appaltante in formato digitale (e, se richiesto, cartaceo).

8. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della natura **specialistica** del servizio di formazione in materia di sicurezza (CPV 80550000-4) e della necessità di garantire l'omogeneità dei modelli didattici e la conformità dei servizi resi a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2025 , le attività saranno eseguite **obbligatoriamente dall'aggiudicatario**, con esclusione del ricorso al subappalto.

9. Non si configurano come attività affidate in subappalto e **sono pertanto ammesse:**

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, (singoli docenti o esperti) per i quali l'aggiudicatario deve effettuare **preventiva comunicazione** alla

Stazione Appaltante, trasmettendo i relativi Curriculum attestanti i requisiti di cui all'art. 6 "Requisiti dei Docenti formatori in materia di salute e sicurezza;

- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca **anteriore** alla indizione della procedura. **I relativi contratti sono trasmessi alla Stazione Appaltante** prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 6 - Requisiti dei Docenti formatori in materia antincendio ed in materia di salute e sicurezza

1. I corsi in materia antincendio devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti dell'art. 6 del **II D.M. 2 settembre 2021**
2. I corsi in materia di sicurezza devono essere tenuti esclusivamente da **docenti formatori in materia di sicurezza** e perciò in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06/03/2013, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis del D.Lgs. n. 81/2008, con **esperienza professionale proporzionata alla tipologia di corso** in materia di sicurezza da erogare.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore

1. la calendarizzazione dei corsi di cui all'affidamento come disposto dall'**art. 4** del presente Capitolato;
2. la concessione d'uso dei DPI necessari per eseguire le attività di addestramento antincendio in sicurezza

Per i moduli formativi erogati in modalità VCS - Videoconferenza sincrona, sono a carico dell'Appaltatore/Fornitore:

3. la convocazione con link dell'AULA VIRTUALE ai singoli lavoratori indicati, **4-2 giorni** prima dell'avvio del corso in modalità VCS - Videoconferenza sincrona;
4. la somministrazione ai discenti, al termine del corso, della verifica di apprendimento;
5. l'invio tempestivo a spp.formazione@comune.veneziasp.it, **al termine della giornata formativa, del foglio firma/registro presenze,**
6. entro e non oltre i successivi **40 giorni** dal termine del corso, l'invio dell'**attestato** conseguito, tramite mail o tramite messa a disposizione di link, al singolo lavoratore e al Committente
7. la consegna, **entro 40 gg** dalla conclusione del Corso, del **Fascicolo** della documentazione del percorso formativo ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.

Per i Corsi Antincendio 2 FOR erogati in PRESENZA sono a carico dell'Appaltatore/Fornitore:

8. la predisposizione del foglio firma/registro presenze dei partecipanti;
9. la somministrazione ai discenti, al termine del corso, della verifica di apprendimento;
10. l'invio tempestivo a spp.formazione@comune.venezia.it, **al termine della giornata formativa, del foglio firma/registro presenze,**
11. entro e non oltre i successivi **40 giorni** dal termine del corso, l'emissione e invio dell'attestato conseguito, tramite mail o tramite messa a disposizione di link, al singolo lavoratore e al Committente
12. la consegna, **entro 40 gg** dalla conclusione del Corso, del **Fascicolo della documentazione del percorso formativo ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni 17/04/2025.**

Per le quote individuali di partecipazione ai corsi interaziendali sono a carico dell'Appaltatore/Fornitore:

13. la convocazione con link dell'AULA VIRTUALE ai singoli lavoratori indicati, **4-2 giorni** prima dell'avvio del corso in modalità VCS - Videoconferenza sincrona;
14. la somministrazione ai discenti, al termine del corso, della verifica di apprendimento;
15. l'informazione al Committente a spp.formazione@comune.venezia.it, **al termine della giornata formativa dell'effettiva partecipazione e superamento della verifica da parte del lavoratore convocato**
16. entro e non oltre i successivi **40 giorni** dal termine del corso, l'invio dell'**attestato** conseguito, tramite mail o tramite messa a disposizione di link, al singolo lavoratore e al Committente

Art. 8 - Obblighi del Committente

Il Comune di Venezia attraverso l'ufficio formazione del Servizio Prevenzione e Protezione deve:

1. individuare e inviare al Fornitore i nominativi dei Discenti **7/5 giorni prima dell'avvio del corso**, completi di codice fiscale, indirizzo mail del lavoratore;
2. iscrivere i singoli lavoratori ai corsi del tipo interaziendali almeno 7 gg prima la data di esecuzione del corso;
3. convocare i lavoratori ai **corsi in presenza** già calendarizzati dall'appaltatore;

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro - art. 26 D. Lgs. n. 81/2008

1. Non è necessario adempiere agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 26 e redigere il DUVRI, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale da svolgersi in ambienti di lavoro ordinari, privi di rischi specifici. Tuttavia, in adempimento agli obblighi di cui al comma 1 lettera b) e del comma 2 dell'art. 26 del D.lgs 81/2008, si invia il DUVRI PRELIMINARE (**sezione 01-Informazioni per l'Appaltatore e la sezione 02-Valutazione dei rischi interferenziali**)
2. Considerato che l'attività formativa sarà svolta presso le Aule di formazione dell'appaltatore in sede di risposta alla richiesta di offerta RDO l'appaltatore deve restituire debitamente compilata la sezione 03-Informazioni per il committente.

Al fine di eliminare/ridurre alla fonte i rischi da interferenza, si stabilisce fin d'ora che i discenti, lavoratori del Comune di Venezia siano sempre accompagnati da soggetto incaricato dal Datore di Lavoro dell'Appaltatore e che lo stesso fornisca dettagliate informazioni su eventuali rischi specifici contingenti esistenti negli ambienti frequentati, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare.

3. A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza che comportano costi della sicurezza e che quindi sono pari a € 0,00 =.

Art. 10 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione del Contratto

1. Ai sensi degli Artt. 15 e 114 e degli allegati I.2 e II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) sono attribuite al Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) nonché Dirigente del Settore Sicurezza sul Lavoro. Il medesimo svolge, come disciplinato dalle disposizioni normative sopra richiamate, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

2. Il Soggetto di cui al presente articolo si riserva altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione del Servizio, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui all'**art. 11 Contestazioni e penali**.

Art. 11 - Contestazioni e penali

1. Nel caso di mancata osservanza da parte dell'impresa dei propri obblighi contrattuali, la stazione appaltante invierà **contestazione scritta e motivata** con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

2. Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'impresa aggiudicataria potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato. In caso di non accettazione delle suddette giustificazioni ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, la stazione appaltante ha la facoltà di applicare le seguenti penali ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023:

- penale giornaliera pari al **0,5 per mille** dell'importo contrattuale, fino a trenta giorni consecutivi di ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto alla data di avvio del corso calendarizzato e per ogni documentata inadempienza rispetto agli obblighi previsti dall'**art. 7 Obblighi dell'Appaltatore**;

- penale pari al **1 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo eccedente i trenta giorni, fermo restando il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale, oltre il quale la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o oneri sostenuti dalla stazione appaltante.

Art. 12 – Verifica di Conformità dei Servizi, Fatturazione e pagamenti

1. La verifica di conformità sarà effettuata verificando che tutte le attività formative erogate dal fornitore corrispondano esattamente a quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato.

Mensilmente, a conclusione dei servizi erogati, il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C) effettua la verifica di conformità dei servizi resi secondo le modalità previste dall'art. 116, c. 2 e artt. 36 e ss dell'Allegato II.14 del Codice.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità dei Servizi.

Le attività di verifica saranno svolte e verbalizzate dal **DEC/RUP** all'atto dell'emissione mensile dello **Stato di avanzamento del Servizio (SAL)** e qualora l'esito delle verifiche sia positivo, sarà emesso dal RUP il **Certificato di pagamento** e il dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente competente.

2. I corrispettivi saranno liquidati e pagati mensilmente, a misura, in base ai prezzi unitari dell'Offerta Economica e al numero di edizioni/quote corso erogate in ciascun mese dell'anno ed esclusivamente previo:

- esito positivo della verifica di conformità effettuata dal DEC/RUP, di cui al precedente comma 1;
- avvenuto invio del foglio firma/registro presenze a spp.formazione@comune.venezia.it, per i corsi in Aula o in VCS - Videoconferenza sincrona;
- regolarità contributiva dell'Impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e s. m. i.

Le fatture relative a ciascun acconto e al saldo finale dovranno essere emesse dall'Impresa aggiudicataria in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 13 - Responsabilità verso terzi

L'Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortuni o danni a persone, animali o beni — siano essi dell'Amministrazione Comunale, del personale in formazione o di terzi — che si verifichino in occasione o a causa dell'espletamento del servizio, inclusa la fase di addestramento pratico con uso di fiamme libere, sostanze estinguenti e attrezzature a pressione. Tale responsabilità si estende a omissioni, negligenze o inadempienze

riferibili all'Impresa, ai suoi dipendenti o a eventuali subappaltatori autorizzati. A garanzia delle responsabilità di cui al comma precedente, l'Impresa deve essere titolare di idonee polizze assicurative, in corso di validità per tutta la durata dell'appalto. L'Impresa è tenuta a trasmettere al RUP copia delle polizze e delle relative quietanze di pagamento prima dell'avvio delle attività.

Art. 14 - Tutela dei Dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

a) Sicurezza

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di informare i propri collaboratori riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

b) Regolarità contributiva

1. L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. La stipula del contratto di servizio nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'Impresa, ai sensi di quanto previsto dagli artt. n. 94 e 95 e dall'Allegato II.10 del D. Lgs. n. 36/2023 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione appaltante. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a Personale dipendente dell'Affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del Contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

SEZIONE 4 – NORME FINALI

Art. 16 - Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici e Protocollo di Legalità

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D. P. R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss. mm.i, ai sensi dell'art.2, comma 3 dello stesso D.P. R., nonché del "**Codice di comportamento interno**" del Comune di Venezia, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023 ed il **Protocollo di legalità del 9 ottobre 2025** ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto,

Il D. P. R. n. 62 del 16 aprile 2013, il C. C. Interno ed il Protocollo di Legalità sono scaricabili dal sito internet del Comune di Venezia al link www.comune.venezia.it/node/583

L'Impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dei codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

2. La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e al Codice di Comportamento Interno sopra richiamato e del Protocollo di Legalità, potrà costituire causa di **risoluzione del Contratto**.

Art. 17 - Definizione delle controversie

1. Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del Servizio sarà competente il Foro di Venezia.

2. Sino a pronuncia del competente Organo Giudiziario, il Servizio non potrà essere sospeso.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali nell'ambito del procedimento di affidamento

1. In attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa in fase di Richiesta di offerta nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – nel portale AcquistinretePA, per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente Contratto. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

Art. 19 – Titolarità autonoma del trattamento dei dati

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente contratto per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione e conclusione.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

Art. 20 - Garanzia Definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, non sarà necessario richiedere tale garanzia in quanto la prestazione verrà pagata solo a fronte dell'effettiva erogazione delle prestazioni.

Art. 21 - Assolvimento imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.4, il contratto è soggetto all'imposta di bollo in misura proporzionale, determinata in base agli scaglioni previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante bollo virtuale, qualora autorizzato dall'Agenzia delle Entrate, oppure tramite versamento secondo le modalità previste dalla normativa fiscale vigente, ivi incluso l'utilizzo del **modello F24 Elide**.

L'Appaltatore dovrà presentare copia dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo all'atto della stipula del contratto, pena la sospensione della stipula stessa fino all'avvenuta regolarizzazione.

L'Appaltatore resta responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato o irregolare assolvimento dell'imposta di bollo, incluse eventuali sanzioni e interessi, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.

Art. 22 - Controlli sul possesso dei requisiti art. 52 del D. Lgs. 36/2023

Sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, d. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità descritte dalla misura di prevenzione della corruzione del vigente PIAO del Comune di Venezia, la Stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche del possesso dei **requisiti di partecipazione e di qualificazione** richiesti e già auto dichiarati in fase di offerta dall'Operatore economico ed in caso di accertamento del difetto del possesso, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 23 - Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e nei precedenti articoli in ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001,(pantouflage) che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2026-2028 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata , salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

3. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, nel D. Lgs. n. 81/2008 -Testo Unico Sicurezza